

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

10/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**IL NUOVO DELITTO DI FEMMINICIDIO:
ALCUNE RIFLESSIONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE ALLA LUCE DI
UN'INDAGINE EMPIRICA SULLA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE D'ASSISE DI MILANO**

di Cecilia Pasini

La proposta di introduzione di un delitto autonomo di femminicidio, già approvata al Senato e ora all'esame della Camera, è sin da subito stata oggetto di numerosi commenti nell'ambito della dottrina penalistica. Al fine di offrire un ulteriore spunto di riflessione sulla norma in corso di approvazione – da alcuni classificata tra gli interventi meramente simbolici del legislatore – si è pensato a una indagine empirica sulla recente giurisprudenza della Corte d'Assise di Milano in tema di omicidi di donne per motivi di genere, con l'intenzione di confrontare il trattamento sanzionatorio effettivamente irrogato con quello astrattamente prevedibile qualora si ipotizzasse una imputazione ai sensi del nuovo art. 577 bis c.p., che prevede la pena edittale dell'ergastolo. La ricerca, pur con i limiti di cui si dirà, si propone di valutare l'eventuale impatto, in termini di inasprimento sanzionatorio, della nuova disciplina, operando un confronto con l'impianto repressivo di cui l'ordinamento già dispone come risposta ai casi di femminicidio, al fine di concludere con qualche considerazione sull'opportunità di introdurre il nuovo delitto per come attualmente formulato.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Un breve inquadramento del contesto italiano in tema di femminicidi. – 3. Il nuovo delitto di Femminicidio. – 4. Alcune considerazioni critiche sul trattamento sanzionatorio previsto dal nuovo art. 577 bis c.p. – 5. Una analisi della recente giurisprudenza della Corte d'Assise di Milano in tema di femminicidio. – 6. Brevi osservazioni conclusive.

1. Premessa.

A seguito dell'approvazione all'unanimità al Senato della Repubblica, sarà ora sottoposto all'esame della Camera dei Deputati il disegno di legge recante una serie di proposte di modifica, dal punto di vista sostanziale, processuale e organizzativo, alla materia del contrasto alla violenza nei confronti delle donne¹. Tra le varie novità, ha

¹ D.d.l. A.S. 1433, denominato "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", approvato dal Senato all'unanimità – a seguito di alcune modifiche rispetto al testo del DDL di iniziativa governativa – nella seduta del 23 luglio 2025. Il testo è poi passato alla Camera dei Deputati (A.C. 2528) ed è attualmente oggetto di esame in commissione Giustizia.

richiamato l'attenzione della dottrina penalista – oltre che dell'opinione pubblica – la proposta di introduzione di una fattispecie autonoma di femminicidio, punita con la pena dell'ergastolo. Prescindendo da un'analisi approfondita della norma (per cui si rinvia ai numerosi autorevoli commenti già presenti sul tema²), il presente contributo intende riflettere in particolare sulle possibili ricadute pratiche dell'introduzione del nuovo delitto, al fine di valutarne l'effettivo impatto sul trattamento sanzionatorio.

In particolare, si è ritenuto che potesse essere di qualche utilità approssimare la questione con un taglio empirico, partendo cioè dall'analisi del trattamento sanzionatorio applicato dalla giurisprudenza per fatti di omicidi di donne in ipotesi riconducibili alla nozione normativa di femminicidio individuata dalla proposta di legge, per confrontarlo con la pena cui andrebbero idealmente incontro gli autori del reato qualora si formulasse un'imputazione ai sensi del nuovo art. 577 *bis* c.p. Scopo dell'indagine empirica è valutare se l'intervento legislativo in fase di approvazione abbia un significato meramente "simbolico", come parte della dottrina sembra ritenere³, o se possa avere anche una ricaduta effettiva in termini di inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Pur consapevoli di alcuni limiti dell'indagine empirica da noi condotta – che, come spiegheremo più nel dettaglio in seguito, ha riguardato le sentenze di condanna della Corte d'Assise di Milano nel periodo tra il 2019 e il 2024 – lo studio del campione

² Si vedano, tra gli altri, i commenti – elencati di seguito in ordine cronologico di pubblicazione – di G. FIANDACA, [Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio](#), in questa Rivista, 14 marzo 2025; M. DONINI, [Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già](#), in questa Rivista, 18 marzo 2025; F. MENDITTO, [Riflessioni sul delitto di femminicidio](#), in questa Rivista, 2 aprile 2025; A. PUGIOTTO, [La mimosa all'occhiello del populismo penale \(prima parte\)](#), in questa Rivista, 2 aprile 2025; F. FILICE, A. ROTOLO, [Profili critici e possibili proposte correttive al Disegno di legge n. 1433 del 2025, per l'introduzione del delitto di femminicidio](#), in *Quest. giust.*, 12 maggio 2025; ANM (COMMISSIONE DIRITTO E PROCEDURA PENALE), [Parere sul disegno di legge in materia di "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"](#), in questa Rivista, 30 maggio 2025; P. DI NICOLA TRAVAGLINI, [Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere](#), in questa Rivista, 5/2025, pp. 5 ss.; C. PECORELLA, [Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio](#), in questa Rivista, 2 giugno 2025; V. MONGILLO, [Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva](#), in questa Rivista, 12 giugno 2025; G.L. GATTA, [Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali](#), in questa Rivista, 20 giugno 2025; D. PULITANÒ, [Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio](#), in questa Rivista, 21 giugno 2025; A. MASSARO, [Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio](#), in questa Rivista, 25 giugno 2025; M. PELISSERO, [Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere](#), in *Dir. pen. proc.*, 5/2025, pp. 557 ss.; V. MANES, [Sul disegno di legge avente ad oggetto l'introduzione del delitto di "femminicidio"](#), in *Giurisprudenza Penale Web*, 7-8/2025; R. BARTOLI, [Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?](#), in questa Rivista, 15 luglio 2025; ANM (COMMISSIONE DIRITTO E PROCEDURA PENALE), [Femminicidio: il parere aggiornato dell'ANM sulla proposta di legge](#), in questa Rivista, 15 ottobre 2025.

³ Si vedano, ad esempio, le considerazioni di G. FIANDACA, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, cit.; M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, cit.; V. MONGILLO, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, cit.; A. MASSARO, *Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio*, cit.; G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, cit.; M. PELISSERO, *Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere*, cit.

di pronunce selezionato consente di trarre qualche considerazione sulle conseguenze dell'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice per come attualmente formulata.

2. Un breve inquadramento del contesto italiano in tema di femminicidi.

La valutazione circa l'opportunità di introdurre una fattispecie incriminatrice *ad hoc* volta a punire i femminicidi è indubbiamente complessa e implica riflessioni di varia natura. Rinviando ad altri contributi per una analisi più accurata del tema⁴, ci si limiterà qui a fornire qualche dato sull'attuale situazione italiana utile a contestualizzare il fenomeno, al fine di svolgere una riflessione più consapevole sulla proposta.

Allo stato attuale, i dati sulla violenza di genere in Italia sono limitati: infatti, in assenza di una definizione univoca di "femminicidio", non è sempre agevole interpretare con accuratezza i dati che possono ricavarsi dalle statistiche sugli omicidi a vittima femminile⁵.

Tuttavia, dai dati disponibili è possibile ricavare almeno due fattori fondamentali, che è necessario tenere a mente in un'ottica di efficace contrasto al fenomeno. In primo luogo, occorre rilevare come il numero dei femminicidi sia rimasto pressoché costante negli ultimi vent'anni, pure a fronte di un drastico calo del numero degli omicidi in generale; inoltre, la maggior parte dei femminicidi vengono commessi all'interno dell'ambito familiare o di coppia, molto spesso per mano di un uomo che è (o è stato) legato alla vittima da una relazione sentimentale.

Infatti, sul totale di omicidi a vittima femminile, quelli classificabili come "femminicidi" rappresentano una percentuale molto alta (tra l'80 e il 90% negli ultimi

⁴ Si veda per tutti, e con ampi riferimenti bibliografici, E. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Editoriale Scientifica, 2017. Per ulteriori spunti cfr. F. MACRÌ, *Femicidio e tutela penale di genere*, Giappichelli, 2018; A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2015, pp. 430 ss.; A. ALVAZZI DEL FRATE, M. NOWAK, *Il femminicidio da una prospettiva globale*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 3/2013, pp. 187 ss.

⁵ Sino ad oggi, il più importante lavoro istituzionale di analisi e raccolta dei dati è stato presentato dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio istituita dal Senato della Repubblica nel corso della XVIII Legislatura. La Commissione ha analizzato le pronunce relative a 273 omicidi volontari a vittima femminile commessi tra il 2017 e il 2018, classificandone 211 come femminicidi. In assenza di una definizione normativa precisa, la Commissione ha qualificato i femminicidi sulla base dei seguenti parametri: la definizione contenuta nella delibera istitutiva della Commissione secondo cui femminicidio è inteso come «uccisione di una donna basata sul genere»; la definizione richiamata nella Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019, secondo cui il femminicidio è «la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione»; le definizioni del fenomeno elaborate dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. Pen., Sez. I, 1 febbraio 2021, n. 21097, che definisce il femminicidio come «esito finale di una progressione di condotte violente e sopraffattrici, espressione di un estremo tentativo di perpetuare una condizione di dominio violento»); cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Relazione su «la risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018»*, pubblicato in *Sist. pen.*, 25 novembre 2021, p. 9.

cinque anni) a dimostrazione di come le motivazioni legate al genere della vittima siano alla base della quasi totalità degli omicidi ai danni di donne⁶. Pur non disponendo di una classificazione chiara che copra un arco temporale più lungo, individuando i plausibili casi di femminicidio in base alla relazione tra autore e vittima, i numeri rimangono costanti negli ultimi 20 anni – anche a fronte di un importante calo del numero di omicidi totale, che, pur avendo interessato in maniera indubbiamente più importante gli omicidi di uomini, ha riguardato anche quelli a vittima femminile. Infatti, nel 2002, su 6 donne uccise ogni milione di abitanti, 3 venivano uccise da un partner, ex partner, parente o conoscente; a distanza di vent’anni, nel 2021, il numero di donne uccise in questi contesti rimane pressoché invariato (3 ogni milione di abitanti), a fronte di un totale di omicidi a vittima femminile di poco inferiore alle 4 donne ogni milione di abitanti⁷. Pertanto, può rilevarsi come si siano drasticamente ridotti gli omicidi di donne per mano di autori sconosciuti alla vittima, mentre i numeri degli omicidi commessi da persone molto vicine alla vittima sono rimasti costanti, occupando dunque una percentuale sempre maggiore sul totale degli omicidi a vittima femminile.

Dunque, si tratta di un fenomeno tutt’altro che marginale, che rimane costante nel tempo, si manifesta nella maggioranza dei casi in contesti affettivi e relazionali⁸ e presenta tratti comuni ricorrenti⁹. Non dubitandosi dunque del fatto che il fenomeno meriti una particolare attenzione da parte di tutto l’ordinamento, occorre tuttavia riflettere su quale siano gli strumenti necessari e più efficaci per farvi fronte.

⁶ ISTAT, *Vittime di omicidio – anno 2023*, 20 novembre 2024, p. 10, disponibile al seguente link https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/11/Report_Vittime-di-omicidio_Anno-2023.pdf

⁷ ISTAT, *Vittime di omicidio secondo la relazione con l’omicida – Anni 2002-2023*, disponibile al seguente link <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/11/omicidi-relazione-autore-DCPC-anni-2002-2023.xlsx>

Come risulta dai dati, l’andamento del dato nel corso degli ultimi vent’anni è altalenante, rimanendo complessivamente costante nel tempo.

⁸ La tendenza è confermata anche dai dati esposti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio: sul campione di sentenze analizzate e classificate come femminicidi, il 90% dei femminicidi è stato commesso nel contesto familiare o di coppia da un uomo e, nello specifico, nell’81,1% dei casi il delitto è stato commesso per mano del partner o ex partner, cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Relazione su «la risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia»*, cit., pp. 18 ss.

⁹ A nostro parere, le considerazioni in merito all’opportunità dell’introduzione di una norma incriminatrice del delitto di femminicidio non possono prescindere dalla valutazione di un dato particolarmente rilevante, cioè il numero dei suicidi tra gli autori dei femminicidi: secondo i dati disponibili, i soggetti che, dopo aver commesso il femminicidio, si tolgono la vita sono circa il 34,9%, cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Relazione su «La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia»*, cit., pp. 22 ss. Tale dato, come già ricordato, si riferisce alle sentenze riferite ai femminicidi commessi nel biennio 2017-2018; l’alta incidenza di femminicidi è altresì confermata dall’Osservatorio di ricerca sul femminicidio presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna, che rileva come, sia nel triennio 2015-2017, sia nel triennio 2018-2020, i dati sui suicidi tra gli autori di femminicidi si aggirino intorno al 30% (si deve rilevare come in questi casi siano stati presi in considerazione tutti gli omicidi a vittima femminile, dunque il dato è leggermente impreciso, ma statisticamente può apprezzarsi l’incidenza piuttosto alta del fenomeno). I dati sono consultabili al seguente link: <https://site.unibo.it/osservatorio-femminicidio/it/materiali-della-ricerca/infografiche>.

3. Il nuovo delitto di Femminicidio.

Preliminarmente, si ritiene utile riportare il nuovo testo della norma attualmente all'esame della Camera, poiché l'art. 577 *bis* c.p. ha subito una importante riformulazione in sede di approvazione al Senato rispetto alla prima bozza del d.d.l.

Articolo 577 *bis* (Femminicidio)

«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».

Il nuovo delitto di femminicidio è, come già sottolineato, fattispecie autonoma di reato rispetto al delitto di omicidio, legata a quest'ultimo da un rapporto di specialità. Innanzitutto, nel nuovo art. 577 *bis* c.p. è specificato il genere della persona offesa («Chiunque cagiona la morte di una donna») e inoltre sono codificate alcune modalità alternative della condotta ai fini dell'integrazione del reato: l'omicidio di una donna è inquadrabile come femminicidio «quando il fatto è commesso *come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna*» oppure «*in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo*» o ancora «*come atto di limitazione delle sue libertà individuali*»¹⁰.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la pena edittale prevista per il nuovo delitto di femminicidio è l'ergastolo; inoltre, la norma reca alcune disposizioni in tema di bilanciamento delle circostanze del reato, su cui ci si soffermerà in seguito.

¹⁰ Il d.d.l. propone altresì di introdurre una circostanza aggravante (formulata negli stessi termini della fattispecie appena analizzata: la pena è aumentata «quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali») per alcuni dei reati più comuni in materia di violenza nei confronti delle donne. Si tratta dei reati di cui agli artt. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi); 582 c.p. (Lesioni personali); 583 c.p. (Lesioni gravi o gravissime); 583 *bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili); 583 *quinqies* c.p. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso); 584 c.p. (Omicidio preterintenzionale); 593 *ter* c.p. (Interruzione di gravidanza non consensuale); 612 *bis* c.p. (Atti persecutori); 612 *ter* c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) e dei reati contro la libertà sessuale di cui agli artt. 609 *bis* e seguenti c.p. (mediante introduzione della circostanza aggravante nel testo dell'art. 609 *ter* c.p.).

Il testo della norma, nella prima formulazione presentata all'esame del Senato¹¹, presentava alcuni profili di criticità – per cui si rinvia ai commenti di autorevole dottrina¹² – specificamente in punto di compatibilità con il principio di precisione e, in modo ancor più evidente, con il principio di determinatezza, corollari del principio di legalità sancito all'art. 25, comma secondo della Costituzione.

La modifica del testo, facendo propri alcuni dei rilievi suggeriti anche in sede di audizione in Senato¹³, appare tesa ad arginare quel difetto di precisione e determinatezza della fattispecie, valorizzando modalità della condotta descritte in modo più preciso e ancorate a elementi maggiormente verificabili empiricamente. In particolare, con riferimento alla prima classe di condotte, agli atti di «odio e discriminazione della persona offesa in quanto donna» sono stati accostati gli atti di «controllo, possesso o dominio», andando a specificare ulteriormente gli atteggiamenti di sopraffazione e prevaricazione, che non risultano più interamente imperniati sull'elemento soggettivo del reato, potendo riferirli ad atteggiamenti di più facile verifica empirica. Con riferimento alla seconda classe di condotte (fatti commessi «in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo»), poi, la formulazione appare esaustiva, poiché si riferisce a una situazione che spesso viene registrata nei processi per femminicidio, in cui l'autore agisce a seguito della scelta della donna di interrompere la relazione sentimentale. Infine, con riferimento alla terza classe di condotte (fatto commesso «come atto di limitazione delle sue libertà individuali»), deve rilevarsi come l'attuale testo, a differenza della formulazione precedente (che parlava di atti commessi «per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà»), non sia più strutturato in termini di dolo specifico, con esclusivo riferimento al movente del delitto. Tuttavia, proprio questa ultima classe di condotte rimane, a nostro avviso, quella maggiormente critica, poiché possono ancora sollevarsi dubbi sulla sua efficacia tipizzante, in quanto sarebbe difficile da immaginare un omicidio che non costituisca un atto di limitazione delle libertà individuali della vittima.

Infine, si può notare come anche la nuova formulazione si presti alla già prospettata critica in punto di compatibilità con il principio di uguaglianza e

¹¹ Il primo comma, nella precedente versione, era così formulato «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo».

¹² Cfr. A. MASSARO, *Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio*, cit.; V. MONGILLO, *Diritto penale e ingegneria simbolica*, cit., pp. 9 ss.; G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio*, cit.; ANM (COMMISSIONE DIRITTO E PROCEDURA PENALE), *Parere*, cit., pp. 3 ss.; V. MANES, *Sul disegno di legge avente ad oggetto l'introduzione del delitto di "femminicidio"*, cit.

¹³ In A. MASSARO, *Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio*, cit., l'Autrice suggerisce di inserire, come modalità della condotta, la triade "controllo, possesso e dominio", quali elementi costitutivi della violenza di genere per come descritta dalla giurisprudenza; in G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio*, cit., l'Autore suggerisce, tra le altre proposte, di far riferimento all'uccisione come conseguenza del rifiuto della vittima di stabilire o mantenere con l'autore una relazione sentimentale. Suggestioni di questo tenore sono state prospettate nel corso delle audizioni in Commissione Giustizia del Senato, oltre che dagli Autori già citati, anche dalla Dott.ssa Stagnaro (audizione del 29 aprile 2025), dal Dott. Roia (audizione del 13 maggio 2025) e dal Dott. De Vito (audizione del 27 maggio 2025).

ragionevolezza¹⁴, rifiutando altresì di ancorare l'omicidio ai motivi legati al genere (permettendo di superare anche i problemi definatori della "donna" quale persona offesa), nonostante le numerose suggestioni in questo senso¹⁵.

4. Alcune considerazioni critiche sul trattamento sanzionatorio previsto dal nuovo art. 577 bis c.p.

Ci si concentrerà ora sul trattamento sanzionatorio previsto dal nuovo art. 577 bis c.p., che rappresenta indubbiamente un punto cruciale della nuova disciplina. Come anticipato, la nuova fattispecie incriminatrice è accompagnata dalla previsione della pena dell'ergastolo¹⁶. Se da un lato la scelta del legislatore appare giustificata dalla circostanza che si tratti di una fattispecie speciale di omicidio, il cui maggior disvalore è racchiuso negli elementi specializzanti analizzati; dall'altro lato occorre valutare la compatibilità di tale nuova fattispecie, così formulata, con il principio di uguaglianza e ragionevolezza, interrogandosi dunque sulla possibilità (o doverosità) di sanzionare in maniera più severa l'omicidio quando commesso ai danni di una donna e per ragioni legate alla violenza di genere.¹⁷

Sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio, occorre una riflessione sulla disciplina delle circostanze prevista dalla nuova norma. Applicandosi le stesse circostanze aggravanti previste per il delitto di omicidio¹⁸, possiamo ipotizzare che nella maggior parte dei casi la contestazione prevederà una forma aggravata del delitto, soprattutto con riferimento alle circostanze di cui all'art. 577, comma 1, n. 1 e comma 2 c.p., in tema di relazione tra autore e persona offesa, poiché, come si è visto in apertura, i femminicidi commessi in ambito familiare e affettivo rappresentano una percentuale elevata sul totale dei casi. Tale considerazione è piuttosto rilevante perché, pur non potendo ovviamente comportare aumenti di pena, tali circostanze aggravanti rileveranno in sede di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, bilanciamento da considerarsi c.d. blindato¹⁹ ai sensi delle ulteriori disposizioni della norma.

¹⁴ Cfr., tra gli altri, M. PELISSERO, *Il disegno di legge sul femminicidio*, cit. pp. 561-562.

¹⁵ Cfr., ad esempio, F. FILICE, A. ROTOLO, *Profili critici e possibili proposte correttive al Disegno di legge n. 1433 del 2025*, cit.; V. MONGILLO, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, cit.

¹⁶ Non ci si soffermerà in questa sede sul complesso ruolo che nel nostro ordinamento riveste la pena perpetua, rinviando per tutti a C. DANUSSO, E. DOLCINI, D. GALLIANI, F. PALAZZO, A. PUGIOTTO, M. RUOTOLO, *Ergastolo e diritto alla speranza. Forme e criticità del "fine pena mai"*, Giappichelli, 2024.

¹⁷ Sollevano dubbi di compatibilità con il principio di uguaglianza ANM (COMMISSIONE DIRITTO E PROCEDURA PENALE), *Parere*, cit., pp. 6-7; V. MONGILLO, *Diritto penale e ingegneria simbolica*, cit., pp. 11-12; G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio*, cit. Ritengono invece sia compatibile con tale principio, in ragione del carattere sistemico della violenza contro le donne P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, pp. 16 ss.; F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit.; A. MASSARO, *Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio*, cit.

¹⁸ Critico sul punto G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio*, cit.

¹⁹ In tema di c.d. bilanciamento blindato (in relazione alle circostanze c.d. privilegiate) si veda I. MERENDA, *Le circostanze del reato tra prevenzione generale e speciale*, Giappichelli, 2022, pp. 33 ss. Giova inoltre richiamare

Infatti, il rigore sanzionatorio della nuova fattispecie incriminatrice è acuito ulteriormente dalle limitazioni in punto di riduzione della pena al ricorrere di una o più circostanze attenuanti. In particolare, il comma terzo – che, come anticipato, prevede che la pena non possa essere inferiore agli anni 24 di reclusione qualora ricorra una sola circostanza attenuante (o la stessa concorra con una o più circostanze aggravanti e sia da ritenersi prevalente) – rappresenta norma derogatoria rispetto alla disciplina generale espressa dall’art. 65, c. 1, n. 2 c.p., la quale prevede che, in presenza di una sola circostanza attenuante, alla pena dell’ergastolo sia sostituita quella della reclusione dai 20 ai 24 anni²⁰. Anche in questo caso, dunque, occorre chiedersi se tale diverso trattamento sia sorretto da adeguata giustificazione ai fini del vaglio di compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza²¹. Inoltre, tale previsione, se letta in combinato disposto con l’art. 23 c.p., finisce per prevedere, al ricorrere di una circostanza attenuante, l’applicazione della pena fissa di anni 24 di reclusione. Come da tempo sottolineato da autorevole dottrina²² e affermato a più riprese anche dalla Corte costituzionale²³, le pene – di qualunque specie – previste dal legislatore in misura fissa risultano “indiziate” di illegittimità costituzionale, rischiando di porsi in contrasto con i principi di proporzionalità della pena – anche alla luce della necessaria finalità della pena ai sensi degli artt. 3 e 27, terzo comma Cost. – e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in attuazione del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma Cost. E nel caso specifico è proprio questa seconda esigenza di adeguamento della pena al caso concreto e al singolo autore che appare sacrificata: infatti, è da considerarsi che, con riferimento alla norma in esame, il carattere fisso della pena è proprio il risultato del bilanciamento delle

la recente pronuncia della Corte costituzionale proprio in relazione alle circostanze aggravanti di cui all’art. 577 c.p., il cui ultimo comma prevede un divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti (ad eccezione di quelle espressamente richiamate) sulle circostanze attenuanti di cui al comma 1, n. 1 e al comma 2. La Corte, in continuità rispetto ad altre pronunce in tema di bilanciamento c.d. blindato, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’ultimo comma della norma per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3 Cost. “nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 2 e 62 bis c.p.” (Corte cost., sent. 30 ottobre 2023, n. 197). Si veda, a commento della sentenza e in generale, per alcune riflessioni sull’approccio della Corte costituzionale alla materia della violenza di genere, I. PELLIZZONE, *Omicidio da parte della vittima di violenza domestica e accumulo delle condotte vessatorie: nota a margine della sentenza n. 197 del 2023 della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2024, pp. 327 ss.

²⁰ Inoltre, si noti che tale limitazione non si applica qualora la pena dell’ergastolo derivi dalla sussistenza di circostanze aggravanti e queste risultino soccombenti nel giudizio di bilanciamento: in tal caso la pena base sarà quella edittale prevista per il delitto in questione e si ricadrà nella previsione generale di cui all’art. 65, c. 1 n. 3 c.p.

²¹ La relazione introduttiva, sul punto, si limita ad affermare che la nuova norma prevede un limite all’operatività delle circostanze attenuanti conforme allo schema dell’art. 65 c.p. ma con limiti più restrittivi “in ragione della maggiore gravità della condotta in esame” (p. 7).

²² Per tutti, E. DOLCINI, *Note sui profili costituzionali della commisurazione della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, pp. 338 ss.; C. E. PALIERO, *Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, pp. 725 ss.

²³ In questo senso già Corte cost., sent. 14 aprile 1980, n. 50; recentemente, in tema di pene accessorie, Corte Cost., sent. 5 dicembre 2018, n. 222 e, negli stessi termini, pur se in tema di sanzioni amministrative a carattere punitivo, Corte Cost., sen. 10 maggio 2019, n. 112.

circostanze del reato, dunque la pena di 24 anni di reclusione è sottratta a qualsiasi ulteriore potere discrezionale del giudice di adeguamento del trattamento sanzionatorio al caso concreto²⁴. La frizione con i richiamati principi costituzionali è ancor più evidente se si considera che nel caso di specie già la pena edittale (l'ergastolo) è fissa per definizione: dunque al giudice non resta che l'alternativa tra la condanna all'ergastolo o, al ricorrere di una circostanza attenuante, alla reclusione nella misura fissa di 24 anni, senza alcuna possibilità di graduare la pena.

Infine, anche il quarto comma dell'art. 577 *bis* c.p. prevede una deroga a una norma di parte generale: infatti, come ricordato, al ricorrere di più circostanze attenuanti, la pena della reclusione concretamente irrogata dal giudice non potrà essere inferiore ad anni 15, derogando dunque al limite fissato in anni 10 di reclusione dall'art. 67 c.p. con riferimento ai delitti puniti con l'ergastolo in relazione ai quali concorrano più circostanze attenuanti²⁵. Pur non ponendosi qui un problema in termini di carattere fisso della pena – essendo possibile, per il giudice, graduare il trattamento sanzionatorio all'interno della forbice che si estende dai 15 ai 24 anni di reclusione – si impone anche in questo caso un attento vaglio di legittimità costituzionale in punto di proporzionalità e ragionevolezza della pena, proprio in ragione del differente trattamento previsto rispetto ad altri delitti puniti con la pena dell'ergastolo (trattamento sanzionatorio che risulta altresì sensibilmente più elevato rispetto al limite minimo previsto in identica situazione in caso di imputazione per omicidio, anche aggravato).

5. Una analisi della recente giurisprudenza della Corte d'Assise di Milano in tema di femminicidio.

Come anticipato, si intende ora procedere con l'analisi delle possibili conseguenze sulla prassi dell'introduzione del nuovo delitto di femminicidio, specialmente in punto di trattamento sanzionatorio. A fine di meglio comprendere se l'inasprimento normativo della risposta punitiva possa tradursi – ed eventualmente in che termini – in un aumento delle pene a livello concreto, si è ritenuto utile un confronto con alcune decisioni pronunciate a legislazione vigente in casi di femminicidio. Pertanto, si è proceduto ad analizzare le sentenze emesse dalla Corte d'Assise di Milano negli ultimi cinque anni, selezionando quei casi che – per quanto emerge dalla motivazione della decisione – potrebbero essere ricompresi nell'ambito di applicazione del nuovo art. 577 *bis* c.p.

²⁴ Infatti, proprio una recente pronuncia della Corte costituzionale dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata su una norma che prevedeva una pena fissa proprio sul presupposto che, pur a fronte di una pena edittale fissa, al giudice non era precluso un adeguamento del trattamento sanzionatorio al caso concreto proprio grazie all'apparato delle circostanze attenuanti, cfr. Corte cost., sent. 27 ottobre 2023, n. 195, § 8.2.

²⁵ Inoltre, nemmeno in questo caso, così come per il limite fissato dall'art. 65 c.p., tale limite si applicherebbe nel caso di pena dell'ergastolo come risultato dell'applicazione di una circostanza aggravante. Cfr. nota 19.

Il campione studiato è costituito dalle sentenze pronunciate, in materia, tra il 2019 e il 2024 e la scelta di tale arco temporale è determinata essenzialmente da due fattori. La prima ragione risiede in una modifica di natura processuale intervenuta nel 2019, che ha precluso l'accesso al rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo²⁶. Da alcuni studi in merito emerge come gli imputati per delitti di femminicidio optassero per il rito abbreviato in sede di udienza preliminare in un numero elevato di casi (una percentuale stimata tra il 70 e l'80%²⁷) e tale dato trova conferma anche nell'ambito della nostra ricerca, in quanto il numero di sentenze emesse dalla Corte d'Assise di Milano per casi di femminicidio prima del 2019 era estremamente ridotto (solo quattro decisioni pronunciate tra il 2012 e il 2018). Inoltre, poiché la scelta di tale rito comporta la riduzione di un terzo della pena inflitta, l'eventuale analisi delle pronunce del Tribunale (o della Corte d'Assise d'Appello) antecedenti al 2019 avrebbe fornito risultati fortemente influenzati da questa circostanza sotto il profilo del *quantum* della pena, rendendo poco appropriato il confronto con la nuova disciplina che si propone di introdurre.

In secondo luogo, il contesto normativo di riferimento antecedente al 2019 presentava evidenti differenze rispetto a quello attuale in punto di circostanze aggravanti attinenti alla relazione tra autore del reato e persona offesa²⁸: come già ampiamente ricordato, infatti, i femminicidi commessi per mano del partner o ex partner della persona offesa costituiscono una percentuale rilevante sul totale dei casi, ma prima del 2019 era previsto l'aumento di pena (dai 24 ai 30 anni di reclusione) solo nel caso di omicidio commesso dal coniuge, rendendosi dunque poco utile il raffronto con decisioni sensibilmente diverse da quelle che ci si potrebbe aspettare oggi in casi analoghi²⁹.

²⁶ Per effetto della modifica a opera della l. 12 aprile 2019, n. 33, l'attuale art. 438, c. 1 *bis* c.p.p. prevede che «Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo»; pertanto, a partire dal 20 aprile 2019, non è stato più possibile accedere a tale rito alternativo.

²⁷ Secondo un'analisi condotta su 370 sentenze emesse dai Tribunali di tutta Italia tra il 2010 e il 2016, nel 71,6% gli imputati dei processi riconducibili a casi di femminicidio sceglievano di essere giudicati con rito abbreviato, cfr. A DINO, *Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere*, Meltemi, 2021, p. 61. Una percentuale ancor più elevata è riscontrata da COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Relazione su «la risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia»*, cit., p. 33: in 95 casi dei 118 arrivati a sentenza durante il biennio considerato (2017-2018) è stato scelto il giudizio abbreviato (si tratta di una percentuale pari all'80,5%).

²⁸ Infatti, inizialmente la circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma 1, n. 1 c.p. riguardava solo gli omicidi commessi «contro l'ascendente o il discendente». Successivamente, con l'art. 2, c. 1, lett. a) della l. 11 gennaio 2018, n. 4 si aggiungevano le parole «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente». Infine, con l'art. 11, c. 1, lett. a), della l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) le parole «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono state sostituite dalle seguenti «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva».

Il comma 2, invece, prima della modifica prevedeva la pena della reclusione da 24 a 30 anni solo nei casi di omicidio commesso «ai danni del coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta». Infatti, il riferimento al coniuge divorziato o all'altra parte dell'unione civile, ove cessata, è stato inserito dall'art. 2, c. 1, lett. b) della l. 11 gennaio 2018, n. 4; e infine, il riferimento alla «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate» è stato inserito dall'art. 11, c. 1, lett. b), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

²⁹ Anche nelle uniche quattro pronunce antecedenti al 2019, infatti, l'autore del femminicidio e la vittima

Pertanto, ci si è focalizzati sulle decisioni emesse successivamente al 2019 e, in base agli indici esposti, si è selezionato un campione di dieci sentenze, i cui fatti – che si riporteranno nei limiti di quanto interessa la presente trattazione – appaiono riconducibili alla nozione di femminicidio ai sensi del nuovo art. 577 *bis* c.p. (con alcune eccezioni, che si preciseranno a breve). Si tratta, infatti, nella quasi totalità dei casi di omicidi commessi ai danni della compagna o ex compagna, all'interno di rapporti di coppia, in relazione ai quali la Corte delineava compiutamente l'atteggiamento di "prevaricazione" dell'autore del delitto e la volontà di "possesso" e "controllo" che lo stesso dimostrava nei confronti della vittima (ad esempio, in un caso l'imputato rifiutava di accettare che la compagna, in epoca precedente alla loro relazione, avesse svolto l'attività di prostituta); in molti altri casi, invece, i femminicidi venivano commessi all'esito della scelta della donna di interrompere la relazione, rendendo ancora più immediata, alla luce della nuova formulazione, la riconducibilità di questi casi a ipotesi di femminicidio ai sensi del nuovo art. 577 *bis* c.p.

Le dieci pronunce analizzate, quanto al trattamento sanzionatorio, possono essere così schematizzate³⁰:

1. G., imputato del delitto di omicidio ai danni della moglie (artt. 575, 577, c. 1, n. 1 c.p.), esclusa la sussistenza di circostanze attenuanti, veniva condannato alla pena dell'ergastolo.
2. F., imputato del delitto di omicidio ai danni della compagna, aggravato dall'aver agito per motivi abietti e futili (artt. 575, 577, c. 1, nn. 1 e 4, in relazione all'art. 61, n. 1 c.p.), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, veniva condannato alla pena di anni 23 di reclusione (successivamente riformata in appello ad anni 22 di reclusione).
3. N., imputato del delitto di omicidio ai danni della moglie, aggravato dall'aver agito per motivi abietti e futili (artt. 575, 577, c. 1, nn. 1 e 4, in relazione all'art. 61, n. 1 c.p.) e dalla recidiva specifica ai sensi dell'art. 99, c. 2, n. 1 c.p. (l'imputato aveva già riportato una condanna per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie e dei figli), esclusa la sussistenza di circostanze attenuanti, veniva condannato alla pena dell'ergastolo.

erano (o erano stati) legati da una relazione sentimentale. In due casi di femminicidi ai danni della compagna convivente, la pena irrogata è stata di 24 anni di reclusione, dunque la pena massima prevista per il reato di omicidio in assenza di circostanze aggravanti. In un caso di femminicidio ai danni della compagna, all'imputato è stata irrogata la pena di 25 anni di reclusione, in quanto l'omicidio è stato ritenuto aggravato dall'aver agito per motivi abietti e futili (ai sensi dell'art. 61, n. 1 c.p., richiamato dall'art. 577, comma 1, n. 4 c.p.). Nell'ultimo caso, all'imputato è stata irrogata la pena dell'ergastolo, in quanto l'autore del femminicidio era stato già condannato per il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. ai danni dell'ex compagna (omicidio aggravato dalla circostanza di cui all'art. 576, c. 1, n. 5.1 c.p.). Come è evidente, nonostante in nessuno di questi casi sia stata riconosciuta la sussistenza di circostanze attenuanti, le pene concretamente irrogate risultano sensibilmente diverse rispetto a quelle che ci si potrebbe aspettare oggi in presenza delle aggravanti relative all'omicidio commesso in ambito relazionale di cui all'art. 577 c.p.

³⁰ Si precisa che, nel caso di più reati contestati all'imputato, si ripoterà la sola pena irrogata specificamente per il delitto di omicidio, senza tener conto degli aumenti di pena per la continuazione con gli altri delitti.

4. V., imputato del delitto di omicidio ai danni della compagna convivente, aggravato dall'essere stato commesso il fatto con premeditazione (artt. 575, 577, c. 1, nn. 1 e 3 c.p.), esclusa la sussistenza di circostanze attenuanti, veniva condannato alla pena dell'ergastolo.
5. R., imputato del delitto di omicidio ai danni della moglie (artt. 575, 577, c. 1, n. 1 c.p.), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, veniva condannato alla pena di anni 24 di reclusione.
6. K., imputato del delitto di omicidio ai danni della compagna convivente, aggravato dalla recidiva semplice (artt. 575, 577, c. 1, n. 1, 99, c. 1 c.p.), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, veniva condannato alla pena di anni 24 di reclusione.
7. S., imputato del delitto di omicidio ai danni della moglie, aggravato dall'essere stato commesso il fatto in occasione della commissione del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. (artt. 575, 577, c. 1, n. 1, 576, c. 1, n. 5 c.p.), esclusa la sussistenza di circostanze attenuanti, veniva condannato alla pena dell'ergastolo.
8. I., imputato del delitto di omicidio ai danni della compagna convivente, aggravato dall'essere stato il fatto commesso con premeditazione e dall'aver agito con crudeltà (artt. 575, 577, c. 1, nn. 1, 3 e 4, in relazione all'art. 61, n. 4 c.p.), esclusa la sussistenza di circostanze attenuanti, veniva condannato alla pena dell'ergastolo.
9. S., imputato del delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dalla recidiva semplice (artt. 575, 577, comma 1, nn. 3 e 4, 99, comma 1 c.p.); concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, veniva condannato alla pena di anni 16 di reclusione.
10. T., imputato del delitto di omicidio aggravato dalla relazione di parentela con la vittima (suocera) e dalla c.d. minorata difesa (artt. 575, 577, comma 2 e 61, n. 5 c.p.), ritenute sussistenti la circostanza attenuante della parziale infermità di mente ai sensi dell'art. 89 c.p. e le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti, veniva condannato alla pena di anni 14 di reclusione.

Dunque, come si evince chiaramente, si tratta in tutti i casi di delitti di omicidio aggravato: nello specifico, sussiste sempre – ad eccezione degli ultimi due casi, su cui ci si soffermerà a breve – la circostanza aggravante di cui all'art. 577, c. 1, n. 1 c.p., spesso in concorso con ulteriori circostanze aggravanti. Concentrandosi inizialmente sui primi otto casi, in cinque pronunce, esclusa la sussistenza di circostanze attenuanti, la pena concretamente inflitta è stata quella dell'ergastolo: dunque, in relazione a queste decisioni, ipotizzando un'imputazione ai sensi del nuovo art. 577 *bis* c.p., l'esito, dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, non subirebbe alcuna modifica.

Per quanto concerne invece i casi nn. 2, 5 e 6, sono state riconosciute sussistenti le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti: pertanto, ipotizzando un'imputazione ai sensi dell'art. 577 *bis* c.p. e immaginando un identico bilanciamento delle circostanze, la pena da irrogare coinciderebbe con la pena base prevista per il delitto di nuova introduzione, dunque anche in questi ulteriori tre casi la pena irrogata sarebbe quella dell'ergastolo. Tuttavia, si ritiene fondamentale una precisazione: tutte e tre le sentenze sono state pronunciate

in epoca antecedente alla decisione della Corte costituzionale n. 197 del 2023 che, come già ricordato, è intervenuta sul bilanciamento c.d. blindato previsto dall'ultimo comma dell'art. 577 c.p. Tale divieto di prevalenza (vigente al momento in cui le sentenze sono state pronunciate e oggi non più operante a seguito della dichiarazione di illegittimità parziale della norma a opera della Corte costituzionale) non troverebbe in ogni caso applicazione in sede di bilanciamento di circostanze in relazione al delitto di femminicidio (opererebbe in questo caso solamente la disciplina dei commi 3 e 4 del nuovo art. 577 *bis* c.p.): ovviamente, non è possibile spingersi a ipotizzare quale sarebbe stata la determinazione dei giudici alla luce di una differente disciplina inerente al bilanciamento delle circostanze (e nello specifico se, in assenza del divieto di prevalenza, avrebbero ritenuto le circostanze attenuanti prevalenti rispetto alle contestate aggravanti), ma ci si limita qui a sottolineare come, qualora vengano concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, anche con una imputazione ai sensi del nuovo art. 577 *bis* c.p., la pena da irrogare sarebbe – necessariamente³¹ – quella di 24 anni di reclusione (coincidente con quella concretamente irrogata nei casi nn. 5 e 6).

Occorre ora soffermarsi sugli ultimi due casi elencati (nn. 9 e 10), che, come è evidente, prevedono un trattamento sanzionatorio sensibilmente inferiore rispetto agli altri. Queste due pronunce meritano a nostro avviso una trattazione separata in quanto, se i casi sino ad ora analizzati potrebbero essere sussunti senza grandi difficoltà nella nuova formulazione del delitto di cui all'art. 577 *bis* c.p., per questi ultimi due casi la qualificazione di femminicidio, dal punto di vista giuridico, non appare altrettanto pacifica.

Infatti, con riferimento al primo caso, la nuova norma sarebbe in grado di incidere in maniera evidente sul trattamento sanzionatorio: qualora si immaginasse, per un caso analogo, un'imputazione ai sensi del nuovo art. 577 *bis* c.p., la pena da irrogare sarebbe quella di 24 anni di reclusione, dunque sensibilmente differente rispetto a quella effettivamente inflitta (coinciderebbe infatti con la pena base prima della riduzione di un terzo per le circostanze attentanti generiche). Tuttavia, si nutrono alcuni dubbi sulla riconducibilità del caso di specie all'art. 577 *bis* c.p. per come attualmente formulato. In particolare, si tratta dell'omicidio di una *sex worker* commesso nell'ambito di un "regolamento di conti" tra due gruppi criminali (che operavano nell'ambito dello sfruttamento della prostituzione) per la suddivisione delle "zone di controllo" della città. Certamente può leggersi un atteggiamento connotato da misoginia in tale delitto, tuttavia non è a nostro parere immediato sussumere il fatto in questione in un "atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna" o in un "atto di limitazione delle sue libertà individuali", o, quantomeno, non più di quanto potrebbe argomentarsi a fronte di un qualsiasi episodio di omicidio (né tantomeno possono rilevare quelle modalità della condotta che presuppongono una relazione più intima tra l'autore del reato e la vittima). Dunque, pur se l'omicidio delle *sex workers* è, dal punto di vista socio-criminologico, uno dei casi emblematici di femminicidio, l'attuale

³¹ Cfr. *supra*, par 4.

formulazione della norma – improntata a ricomprendere soprattutto i casi di c.d. *intimate femicide*, dunque quei femminicidi che si consumano all’interno di relazioni molto strette – fatica, a nostro avviso, a ricomprendere questa classe di fattispecie concrete.

Il secondo caso riguarda invece il contesto familiare, ma le peculiarità della vicenda non permettono di ricondurlo univocamente a un caso di femminicidio: in particolare si tratta dell’omicidio della suocera (e del tentato omicidio della moglie) da parte di un uomo che si trovava a vivere un forte stato depressivo e che risultava essere sopraffatto dalla circostanza che, sia la moglie che la suocera, entrambe invalide e con difficoltà a spostarsi, necessitassero di costanti cure. Tali motivazioni non sono, a parere di chi scrive, perfettamente compatibili con un atto di odio o discriminazione delle persone offese “in quanto donne”, né con un “atto di limitazione delle libertà individuali”; e nemmeno in questo caso possono venire in rilievo le altre modalità della condotta, che fanno riferimento a una relazione sentimentale tra i soggetti o a elementi quali il controllo, il dominio e il possesso, difficilmente applicabili a un rapporto tra genero e suocera. In questo caso, tuttavia, il trattamento sanzionatorio potrebbe non discostarsi eccessivamente da quello irrogato, infatti anche ipotizzando una imputazione ai sensi del nuovo art. 577 *bis* c.p., il giudice, riconoscendo le circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, avrebbe dovuto irrogare una pena non inferiore ai 15 anni di reclusione, ai sensi del comma 4 della norma.

6. Brevi osservazioni conclusive.

Pur nella consapevolezza di come l’esiguo numero di sentenze analizzate non consenta di formulare conclusioni con valenza generale, si ritiene tuttavia che la ricerca possa fornire l’occasione per qualche riflessione.

In primo luogo, la stessa selezione del campione di riferimento (riducendo dunque l’arco temporale solo agli ultimi sei anni) è in grado di fornire alcuni dati importanti. Infatti, analizzando le riforme in materia processuale (dunque l’impossibilità di accedere al rito abbreviato) e in tema di circostanze aggravanti intervenute tra il 2018 e il 2019 si può registrare un progressivo inasprimento del sistema sanzionatorio, che ha avuto effettive ricadute sulle pene concretamente irrogate (dal momento che in un numero molto elevato di casi i femminicidi sono oggi giuridicamente qualificati come omicidi aggravati). Tale intuizione trova supporto anche nei lavori della Commissione di inchiesta sui femminicidi, che, nell’analizzare le sentenze relative ai femminicidi commessi nel biennio 2017-2018 (dunque in epoca precedente alle richiamate modifiche), sottolineava come la percentuale di condanne a una pena inferiore ai 20 anni di reclusione fosse più alta della percentuale di condanne alla pena dell’ergastolo o di 30 anni di reclusione³². In sintesi, dunque, se si estendesse l’analisi alle pronunce anteriori al 2019, soprattutto per quei procedimenti (oltre i due terzi) per i quali l’imputato

³² Cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Relazione su «La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia»*, cit., p. 34.

sceglieva di essere giudicato con il rito abbreviato, lo scollamento tra il trattamento sanzionatorio inflitto e quello che si prospetterebbe all'esito dell'approvazione del nuovo art. 577 *bis* c.p. sarebbe sicuramente più rilevante. Pur in mancanza di dati aggiornati sul punto, le poche sentenze analizzate e lo studio delle modifiche normative fanno ragionevolmente ritenere che il trattamento sanzionatorio si sia progressivamente inasprito, soprattutto, come si è evidenziato, nella vigenza del c.d. bilanciamento blindato di cui all'art. 577, ultimo comma c.p., oggi dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale. A seguito di questa pronuncia – pur non disponendo di dati specifici sul punto – l'assetto sanzionatorio potrebbe andare incontro a qualche modifica e dunque il nuovo art. 577 *bis* c.p. sarebbe forse capace di incidere maggiormente; tuttavia, giova ricordare che anche la nuova norma reca una disciplina assai rigida in tema di bilanciamento di circostanze e pene fisse, che potrebbe essere presto sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

In secondo luogo, secondo quanto emerso dalle sentenze analizzate, non può dirsi che la nuova norma sia priva di qualsiasi efficacia, in quanto, in alcuni dei casi riportati (nello specifico, tre sugli otto che risultano pacificamente riconducibili alla nuova fattispecie) un'ipotetica imputazione ai sensi dell'art. 577 *bis* c.p. porterebbe a un maggior rigore sanzionatorio, pur se con scostamenti abbastanza modesti. Tuttavia, deve osservarsi come, tra le sentenze analizzate, le pene concretamente meno severe siano state inflitte proprio a fronte di situazioni che – se possono, presumibilmente, essere ricondotte alla nozione di femminicidio dal punto di vista socio-criminologico – si avrebbe qualche difficoltà a ricondurre alla fattispecie di femminicidio per come attualmente formulata. Ed è proprio su questi casi, invece, che il nuovo trattamento sanzionatorio sarebbe in grado di incidere maggiormente (non ricorrendo, al contrario di quanto accade per tutti gli altri casi, la circostanza aggravante di cui all'art. 577, c. 1, n. 1 c.p.). Può affermarsi, dunque, che un aumento del *quantum* di pena a seguito dell'introduzione della norma sia prospettabile solo in termini minimi, se non quasi nulli per tutti quei casi in cui le circostanze aggravanti erano già in grado di assicurare il massimo rigore punitivo. La norma infatti è incentrata sui casi c.d. *intimate femicide* – che, come chiarito, rappresentano una percentuale elevata sul totale dei femminicidi – poiché le modalità della condotta tipizzate dalla norma si riferiscono ad atteggiamenti che possono più facilmente esplicitarsi in un rapporto di coppia (come ad esempio la triade “possesso, controllo e dominio”), fino a richiamare espressamente l'interruzione (o il rifiuto) da parte della donna di intrattenere una relazione sentimentale quale elemento scatenante il femminicidio. Tuttavia, come già esposto, queste vicende risultano già pacificamente punite con estremo rigore per effetto delle modifiche in tema di circostanze aggravanti che dal 2018 hanno interessato la materia, rendendo dunque quasi superfluo l'ulteriore inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dalla nuova norma, che invece potrebbe comportare un considerevole aumento di pena proprio a fronte di omicidi non già aggravati dalla relazione tra autore e vittima, casi che, tuttavia, risultano di più difficile riconducibilità all'attuale formulazione della fattispecie.

Indubbiamente, sarebbe interessante poter valutare l'effettiva incidenza su un campione più esteso di pronunce, allargando dunque l'indagine ad altre Corti d'Assise,

al fine di verificare con maggiore accuratezza quando intuito. Tuttavia, alla luce di quanto analizzato, può affermarsi che, se la finalità è quella del massimo rigore sanzionatorio, il nostro ordinamento è già dotato – a livello puramente repressivo – di strumenti idonei per rispondere al fenomeno, anche senza l'introduzione della pena fissa dell'ergastolo.

In conclusione, dunque, se dal punto vista dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio può ipotizzarsi un'effettività solo marginale della norma, rimane da chiedersi – pur non ritenendo di fornire in questa sede una risposta al quesito – se sia da confermare l'ipotizzato ruolo meramente simbolico dell'intervento o se invece lo stesso possa svolgere una qualche funzione almeno in termini di prevenzione generale positiva, ritenendo in ogni caso fondamentale che l'eventuale intervento repressivo sia affiancato da misure diverse e ulteriori che agiscano sul piano culturale ed educativo³³.

³³ Si vedano in questo senso le riflessioni contenute nel documento sottoscritto da 77 tra professoresse, ricercatrici e studiose penaliste [Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà](#), pubblicato in *questa Rivista*, 28 maggio 2025.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**